

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 91/2020

Oggetto: Lavoro - Emergenza Coronavirus - Decreti Cura Italia e Rilancio - Licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione - Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 24 giugno 2020, n. 298


L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della sospensione dei licenziamenti prevista come noto sino al prossimo 17 agosto (cfr. Circ. Fedit n 81-68-57-46-34/2020).

In particolare, rientra nell'ipotesi del blocco dei licenziamenti **anche l'ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione in quanto anche tale fattispecie, secondo l'INL, è ricompresa tra quelle del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.**

Si rammenta che fino al 17 agosto vige il blocco delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fatte salve, rispetto al divieto di licenziamento, le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, del ccnl o di una clausola del contratto di appalto. Su tale ultimo aspetto si ricorda che fu chiarito sempre dall'INL che il divieto in questione non opera nel caso in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto; il divieto permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non "assorbito", per il quale sarà possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





Direzione centrale
coordinamento giuridico

All' Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

e p.c.

all' Ispettorato territoriale del lavoro di Genova

RIF. IIL Milano nota prot.2849 del 3 aprile 2020

Oggetto: sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – ambito applicativo – licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

In ordine alla richiesta concernente l'oggetto, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La questione attiene l'esatta individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 e cioè se possa o meno essere ricompresa l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Deve preliminarmente essere evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo **tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966.

Così anche l'ipotesi in argomento **deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, atteso che l'inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

L'obbligo di *repechage* rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

Pertanto, si ritiene che la disciplina prevista dagli articoli 46 e 103 del D.L. n. 18/2020 riguardi anche i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

IF/MC-GD